



contemporary  
art&design

## **ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI DI C.Ar.D. contemporaryart&design" STATUTO**

### **SOMMARIO**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II – FINALITÀ

TITOLO III – SOCI

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

TITOLO V – RISORSE ECONOMICHE E DISPOSIZIONI FINALI

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE**

1.1 – È costituita l'Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata "Amici di C.Ar.D. contemporary art&design" di seguito chiamata per brevità "Associazione".

1.2 – L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, uguaglianza dei diritti e pari opportunità di tutti i soci. Le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono accedervi.

1.3 – L'Associazione ha sede nel Comune di Piacenza e può costituire sedi secondarie.

1.4 – Il trasferimento della sede principale con altro recapito non comporterà modifica allo Statuto.

1.5 – L'Associazione è regolamentata dal presente Statuto, dagli artt. 14 e ss. del Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia.

#### **Art. 2 – DURATA**

2.1 – L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre del 2025.

### **TITOLO II – FINALITÀ**

#### **Art. 3 – SCOPO SOCIALE**

3.1 – L'Associazione "Amici di C.Ar.D. contemporaryart&design" è una libera associazione indipendente, a carattere volontario e senza alcuna finalità di lucro.

3.2 – Premesso che C.Ar.D – contemporaryart&design è un marchio registrato, di proprietà di Paolo Baldacci e Daniela Volpi, sotto la cui denominazione vengono prodotti progetti e manifestazioni di carattere artistico a cura di un gruppo di specialisti coordinato dai proprietari del marchio stesso, e premesso altresì che "C.Ar.D. – contemporaryart&design" è suscettibile di essere trasformato in società di persone o in società di capitali, l'Associazione si impegna come obiettivo primario a sostenere e a favorire lo sviluppo e il sostegno economico delle manifestazioni promosse da "C.Ar.D."

3.3 – In particolare l'Associazione ha lo scopo di perseguire le seguenti finalità:

A. promuovere diffondere e sostenere la cultura in tutte le sue diverse forme e manifestazioni, quale elemento

essenziale di educazione, di crescita della persona, di miglioramento della qualità di vita e di impegno sociale;

B. promuovere attività per la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale; e per la valorizzazione del territorio sede delle sue manifestazioni

**3.4** – Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione si propone di favorire lo svolgimento delle seguenti attività:

A. promuovere, organizzare e gestire convegni, conferenze, incontri, mostre, concerti, seminari concorsi, premi e ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dei suoi scopi sociali; anche attraverso lo scambio, la collaborazione e la partecipazione con enti, associazioni o altri soggetti che perseguano medesime o analoghe finalità

B. svolgere attività editoriali e di pubblicazione;

C. promuovere studi, e ricerche su temi relativi alle arti figurative, all'architettura e al design in particolare moderni e contemporanei

D. promuovere strumenti ed iniziative finalizzate a stimolare la crescita culturale, con particolare riguardo ai giovani;

**3.5** – Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

**3.6** – In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà altresì:

A. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutarie, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

B. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

C. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione;

D. accedere a finanziamenti e ricevere contributi pubblici e privati per il perseguimento dell'attività sociale.

**3.7** – È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

**3.8** – L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei soci. Ad essi può essere riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute e documentate, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

**3.9** – In caso di necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale o di servizi, anche ricorrendo ai propri soci

## **TITOLO III – SOCI**

### **ART. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI**

**4.1** – Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. Possono inoltre aderire all'Associazione anche persone giuridiche od Enti ed Istituzioni, in persona dei loro rappresentanti.

**4.2** – Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

**4.3** – L'Associazione si adopera affinché siano assicurati al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona ed il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.

**4.4** – I soci sono distinti in tre categorie:

A. Sono Soci Fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione;

B. Sono Soci Ordinari dell'Associazione coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio direttivo;

C. Sono Soci Onorari o Benemeriti dell'Associazione coloro che vengono nominati tali dal Consiglio direttivo a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono arrecare all'Associazione;

D. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche, giuridiche, gli Enti o le Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliono ad essa contribuire. Il Consiglio direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione. I Sostenitori sono nominati tali con delibera del Consiglio direttivo.

**4.5** – Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo. Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di delibera del Consiglio direttivo e a suo insindacabile giudizio.

**4.6** – Il contributo dei soci è rappresentato dalla quota associativa annuale, viene deliberato dall'Assemblea e deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno; non è trasferibile, né rivalutabile e non può essere restituito in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

**4.7** – I contributi a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale.

#### **Art. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

**5.1** – Il socio può recedere dall'Associazione in ogni momento, dandone comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A.R., al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma in capo al socio permangono le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

**5.2** – I soci possono essere espulsi o radiati dall'Associazione per i seguenti motivi:

A. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

B. quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel pagamento della quota associativa per oltre un anno;

C. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

D. per indegnità.

**5.3** – Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

**5.4** – I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso al Comitato di Garanzia; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

#### **Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

**6.1** – I soci hanno diritto di:

A. frequentare l'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;

B. partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e votare direttamente o partecipare alle votazioni per delega o in via telematica;

C. accedere ai documenti ed agli atti dell'Associazione e conoscere i programmi con i quali essa intende attuare gli scopi sociali;

D. recedere.

**6.2** – I soci sono tenuti a:

A. osservare le norme del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

B. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi associativi;



contemporary  
art&design

C. versare regolarmente la quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità e i termini fissati dal Consiglio direttivo;

D. svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;

E. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

**6.3** – Secondo quanto previsto dall'art. 8, secondo comma, delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, il presente Statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, può essere fatto ricorso, purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità ed effettività del rapporto associativo.

## **TITOLO IV – ORGANI SOCIALI**

### **Art. 7 – ORGANI SOCIALI**

**7.1** – Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

**7.2** – Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

### **Art. 8 – CONVOCAZIONE E COMPITI dell'Assemblea DEI SOCI**

**8.1** – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea viene convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consiglio direttivo per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea viene, inoltre, convocata dal Presidente del Consiglio direttivo ogni qualvolta si renda necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un 1/10 (un decimo) dei soci.

**8.2** – L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno otto giorni liberi prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera raccomandata A.R., tramite telefax o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. Lo stesso avviso può prevedere anche luogo, data e ora della seconda convocazione per l'ipotesi che l'Assemblea in prima convocazione non sia validamente costituita. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

**8.3** – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

**8.4** – Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

**8.5** – L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione hanno luogo con le modalità di cui agli artt. 10 e 22.

**8.6** – L'Assemblea ha i seguenti compiti:

#### **in sede ordinaria**

A. approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio direttivo;

B. approvare il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio direttivo;



contemporary  
art&design

- C. esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio direttivo;
- D. eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
- E. approvare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
- F. ratificare la proposta del Consiglio direttivo in ordine alla quota annuale a carico dei soci;
- G. deliberare sulla responsabilità dei consiglieri;
- H. decidere sulla esclusione o radiazione dei soci;
- I. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- J. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto;

#### **in sede straordinaria**

- K. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- L. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- M. deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- N. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario ad essa riservato dalla legge o dallo Statuto.

**8.7** – Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche tematiche.

**8.8** – Le decisioni prese dall'Assemblea nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto impegnano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

#### **Art. 9 – PRESIDENTE E SEGRETARIO**

**9.1** – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di questi da altra persona nominata dall'Assemblea fra i componenti del Consiglio direttivo.

**9.2** – All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Segretario che deve redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

**9.3** – Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante deposito del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le sedi secondarie istituite a norma dell'articolo 1. Il verbale va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

#### **Art. 10 – MODIFICA DELLO STATUTO**

**10.1** – Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 11 – COMPOSIZIONE, DURATA E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**11.1** – Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto. Esso è composto da 5 (cinque) o 7 (sette) consiglieri, eletti dall'Assemblea, che elegge anche il Presidente, tra i propri soci. Il Consiglio direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

**11.2** – Nella sua prima seduta il Consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e il Segretario a maggioranza assoluta.

**11.3** – Il Consiglio direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione, da inviare, a mezzo di raccomandata AR o posta elettronica, ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni liberi prima della riunione. Può essere convocato anche in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, o su decisione del Presidente.

11.4 – Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa la delega. Delle assemblee del Consiglio direttivo deve essere redatto verbale, contenente le deliberazioni, a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.

11.5 – In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e il Presidente, anche se dimissionario, deve convocare l'Assemblea per l'elezione delle nuove cariche sociali.

11.6 – Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

11.7 – Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

## **Art. 12 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

12.1 – Il Consiglio direttivo ha il compito di:

A. disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente Statuto;

B. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

C. esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

D. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea;

E. proporre all'Assemblea la quota associativa annuale;

F. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

G. formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

H. eleggere fra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente;

I. predisporre regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

J. nominare il Segretario;

K. deliberare circa l'ammissione dei soci;

L. deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;

M. decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni o enti;

N. pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;

O. adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

P. conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

Q. nominare il Segretario;

R. presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

**Art. 13 – PRESIDENTE**

**13.1** – Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per 3 (tre anni) e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione, anche nei confronti di terzi in giudizio.

**13.2** – Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano, presiede e convoca il Consiglio direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei suoi lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

**13.3** – Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie e quietanze.

**13.4** – In caso di necessità e di urgenza o di opportunità, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli alla sua ratifica nella prima riunione successiva.

**13.5** – In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, con le stesse modalità.

**13.6** – Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

**13.7** – Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

A. curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

B. sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

C. curare l'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;

D. adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;

E. esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.

**Art. 14 – VICE PRESIDENTE dell'Associazione**

**14.1** – Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

**Art. 15 – SEGRETARIO**

**15.1** – Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, resta in carica per tre esercizi e può essere confermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

**15.2** – Egli, in particolare:

A. provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

B. dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

**ART.16– GRATUITÀ DELLE CARICHE**

**16.1** – Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo.



contemporary  
art&design

## TITOLO V – RISORSE ECONOMICHE E DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 19 – BILANCIO

19.1 – L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

19.2 – Il primo esercizio inizia alla data di costituzione dell' Associazione e termina il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

19.3 – Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell' Assemblea per la sua approvazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

19.4 – Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l' Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

19.5 – È vietata la distribuzione anche indiretta tra i soci di proventi delle attività, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve o capitale durante la vita dell' Associazione o all'atto del suo scioglimento, salvo che essa sia imposta dalla legge.

19.6 – L'eventuale avanzo di gestione, al momento della cessazione dell' Associazione, deve essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

### Art.20 – PATRIMONIO

20.1 – Il patrimonio sociale dell' Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- A. beni mobili e immobili di proprietà dell' Associazione;
- B. i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- C. contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- D. il fondo di riserva.

20.2 – Le entrate dell' Associazione sono costituite da:

- A. proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- B. eredità, donazioni e legati;
- C. contributi di privati;
- D. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- E. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- F. entrate derivanti da convenzioni, bandi e gare;
- G. quote associative annuali ed altri tipi di contributi dei soci;
- H. proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- I. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell' Associazione.

20.3 – Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.





contemporary  
art&design

#### **Art. 21 – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

21.1 – Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell' Associazione.

#### **Art. 22 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

22.1 – Lo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall' Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

22.2 – Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato per i seguenti motivi:

A. conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;

B. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;

C. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l' Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

22.3 – Il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

22.4 – In ogni caso, i beni dell' Associazione non possono essere devoluti ai soci, agli amministratori e dipendenti della stessa.

#### **Art. 23 – REGOLAMENTO INTERNO**

23.1 – Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.

#### **Art. 24 – LIBRI DELL' ASSOCIAZIONE**

24.1 – Il libro delle assemblee dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, i registri della contabilità sociale sono conservati a cura del Presidente e sono a disposizione dei soci che richiedano di consultarli presso la sede.

#### **Art. 25 – DISPOSIZIONE FINALE**

25.1 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Piacenza, 10 febbraio 2015